

MINISTERO DELLA SALUTE

DECRETO 31 marzo 2014.

Integrazione al decreto 29 maggio 2013 relativo all'elenco dei prodotti fitosanitari contenenti la sostanza attiva zolfo revocati ai sensi dell'articolo 3, commi 2 e 4 del decreto del Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali 11 dicembre 2009 di recepimento della direttiva 2009/70/CE della Commissione del 25 giugno 2009.

IL DIRETTORE GENERALE

PER L'IGIENE E LA SICUREZZA DEGLI ALIMENTI E DELLA NUTRIZIONE

Visto l'art. 6 della legge 30 aprile 1962, n. 283 modificato dall'articolo della legge 26 febbraio 1963, n. 441;

Visto il decreto legislativo del 30 marzo 2001, n. 165, che detta norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche;

Vista la legge 13 novembre 2009 n. 172 concernente «Istituzione del Ministero della salute e incremento del numero complessivo dei Sottosegretari di Stato»;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 marzo 2011, n. 108, recante il regolamento di riorganizzazione del Ministero della salute;

Visto il decreto del Ministro della salute 2 agosto 2011 concernente la disciplina transitoria dell'assetto organizzativo del Ministero della salute;

Visto il decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, concernente l'attuazione della direttiva 91/414/CEE in materia d'immissione in commercio di prodotti fitosanitari;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 aprile 2001, n. 290 concernente il regolamento di semplificazione dei procedimenti di autorizzazione alla produzione, all'immissione in commercio e alla vendita di prodotti fitosanitari e relativi coadiuvanti, come modificato dal decreto del Presidente della Repubblica 28 febbraio 2012, n. 55, concernente il regolamento di modifica del decreto del Presidente della Repubblica 23 aprile 2001, n. 290;

Visto il regolamento (CE) n. 1107/2009 del parlamento europeo e del consiglio del 21 ottobre 2009 relativo all'immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari e che abroga le direttive, del 79/117/CEE e 91/414 CEE ed in particolare l'art. 80 concernente «misure transitorie»;

Visti i regolamenti (UE) della Commissione n. 540/2011, 541/2011, 542/2011, 544/2011, 545/2011, 546/2011, 547/2011, di attuazione del regolamento (CE,) n. 1107/2009;

Visti il decreto legislativo 14 marzo 2003, n. 65, corretto ed integrato dal decreto legislativo 28 luglio 2004, n. 260, e il decreto ministeriale 3 aprile 2007, concernenti l'attuazione delle direttive 1999/45/CE, 2001/60/CE e 2006/8/CE, relative alla classificazione, all'imballaggio e all'etichettatura dei preparati pericolosi;

Visto il regolamento (CE) n. 1272/2008 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 16 dicembre 2008 e il successivo regolamento n. 790/2009 della Commissione del 10 agosto 2009 di adeguamento al progresso tecnico e scientifico, relativi alla classificazione, all'etichettatura e all'imballaggio delle sostanze e delle miscele;

Visto il regolamento (CE) n. 396/2005 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 23 febbraio 2005 e successivi aggiornamenti concernenti i livelli massimi di residui di antiparassitari nei o sui prodotti alimentari e mangimi di origine vegetale e animale e che modifica la direttiva 91/414/CEE del Consiglio;

Visti i decreti con i quali sono stati autorizzati ad essere immessi in commercio i prodotti Fitosanitari a base della sostanza attiva zolfo riportati nella tabella allegata al presente decreto registrati al numero, alla data, a nome dell'impresa a fianco indicata;

Visto il decreto 29 maggio 2013 relativo all'elenco dei prodotti fitosanitari contenenti la sostanza attiva zolfo revocati ai sensi dell'art. 3, commi 2 e 4 del decreto del Ministero del Lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali 11 dicembre 2009 di recepimento della direttiva 2009/70/CE della Commissione del 25 giugno 2009;

Rilevato che nell'allegato al citato decreto 29 maggio 2013 non sono stati inseriti i sottoelencati prodotti fitosanitari;

	Reg. n.	Prodotto fitosanitario	Data reg.ne	Impresa	Sostanze attive
1.	3933	FULVIN	16/10/1980	Cifo S.p.A.	Zolfo
2.	10375	BENTOZOL 60	08/03/2000	Dal Cin Gildo S.P.A	Zolfo



Ritenuto di dover procedere alla modifica del citato decreto 29 maggio 2013 inserendo nell'elenco allegato al decreto stesso i prodotti fitosanitari di cui trattasi;

Decreta:

Si integra l'allegato al decreto dirigenziale 29 maggio 2013 con l'inserimento dei seguenti prodotti:

	Reg. n.	Prodotto fitosanitario	Data reg.ne	Impresa	Sostanze attive
3.	3933	FULVIN	16/10/1980	Cifo S.p.A.	Zolfo
4.	10375	BENTOZOL 60	08/03/2000	Dal Cin Gildo S.P.A	Zolfo

Il presente decreto sarà notificato in via amministrativa alle Imprese interessate e sarà nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 31 marzo 2014

Il direttore generale: BORRELLO

14A02987

MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI

DECRETO 14 febbraio 2014.

Modalità di attuazione dei commi 194 e 196 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147 (legge di stabilità 2014). Estensione platea salvaguardati. Quinto contingente.

IL MINISTRO DEL LAVORO
E DELLE POLITICHE SOCIALI

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO DELL'ECONOMIA
E DELLE FINANZE

Visto l'art. 1, comma 194, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, che prevede che le disposizioni in materia di requisiti di accesso e di regime delle decorrenze vigenti prima della data di entrata in vigore dell'art. 24 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, e successive modifiche e integrazioni, ferme restando le salvaguardie di cui al decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro delle finanze del 1° giugno 2012, di cui al decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro delle finanze, dell'8 ottobre 2012, di cui al decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro delle finanze del 22 aprile 2013 e di cui agli articoli 11, comma 2, e 11-bis, comma 2, del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 102, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 ottobre 2013, n. 124, si applicano ai lavoratori che maturano i requisiti anagrafici e contributivi per il pensionamento ancorché successivamente al 31 dicembre 2011, utili a comportare la decorrenza del trattamento pensionistico secondo la disciplina vigente alla data di entrata in vigore del decreto-legge n. 201 del 2011, entro il trentaseiesimo mese successivo alla data di entrata in vigore del citato decreto-legge n. 201 del 2011, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 214 del 2011, appartenenti alle seguenti categorie:

a) i lavoratori autorizzati alla prosecuzione volontaria della contribuzione anteriormente al 4 dicembre 2011 i quali possano far valere almeno un contributo volontario accreditato o accreditabile alla data del 6 dicembre 2011, anche se hanno svolto, successivamente alla data del 4 dicembre 2011, qualsiasi attività, non riconducibile a rapporto di lavoro dipendente a tempo indeterminato;

b) i lavoratori il cui rapporto di lavoro si è risolto entro il 30 giugno 2012 in ragione di accordi individuali sottoscritti anche ai sensi degli articoli 410, 411 e 412-ter del codice di procedura civile, ovvero in applicazione di accordi collettivi di incentivo all'esodo stipulati dalle organizzazioni comparativamente più rappresentative a livello nazionale entro il 31 dicembre 2011, anche se hanno svolto, dopo il 30 giugno 2012, qualsiasi attività non riconducibile a rapporto di lavoro dipendente a tempo indeterminato;

